



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1065 DEL 18/10/2018

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale
U.O.C Affari Generali

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Regolamento delle attività di indirizzo e controllo delle società partecipate dell'azienda USL Toscana Sud Est

Responsabile della struttura proponente: Scartoni Giovanni

Responsabile del procedimento: Brogi Marco

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 4103

Hash .pdf (SHA256):

be362b195067c0eb0c938b9a9aa15968baa42cf71a71a21a463576afb44e71d6

Hash .p7m (SHA256):

e841b3c69ad74d156169085aca3bc316155a15928f29f25499926fa851929ba6



IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 873 del 22 luglio 2016 “ Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;

VISTA altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 22 luglio 2016: “ Seconda applicazione Regolamento Aziendale di organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici ” con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle strutture professionali e funzionali apicali secondo quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni del D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016 a decorrere dal 1 agosto 2016, con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della U.O.C. Affari Generali al Dr. Giovanni Scartoni;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO CHE ai sensi del T.U., art 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Aziende Sanitarie, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l’azienda, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art 193 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D.Lgs. n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di bene o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs . n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “ in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del



patrimonio (.....), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 804 del 29.09 con la quale si è predisposta e approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni aziendali ex art 24, D.lgs. 19 agosto 2016, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n. 100;

TENUTO CONTO che l'azienda ha avviato un processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie da essa detenute, attraverso la costituzione di uno strumento di governance idoneo a realizzare il costante monitoraggio del sistema, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, e coerenza con il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare in modo organico e omogeneo, le attività dell'Azienda sul sistema delle partecipazioni societarie da essa detenute, al fine di: garantire il rispetto delle prescrizioni normative in materia;

CONSIDERATA la necessità di soddisfare le esigenze informative sull'attività dei diversi soggetti preposti all'erogazione dei servizi di interesse generale, dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali all'azione amministrativa;

CONSIDERATA altresì, la necessità di definire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di programmazione generale dell'attività societaria, consentendo l'organizzazione dei risultati complessivi dell'azienda, e dei soggetti partecipanti.

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

DI APPROVARE il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo delle Società Controllate e Partecipate dell'azienda UsI Toscana Sud Est, allegato al presente atto, e considerandolo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE MANDATO al Direttore UOC Affari Generali di trasmettere l'allegato regolamento alle società di cui l'azienda possiede partecipazioni.

DI DARE MANDATO al Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per i controlli e le verifiche relative alla prevenzione della corruzione e alle misure previste dalla legge 190/2012;

DI DARE MANDATO al Direttore dello Staff Aziendale e al Direttore Staff Sanitario per le verifiche sulla qualità e sullo standard dei servizi;

DI DARE MANDATO al Direttore Gestioni Economiche e Finanziarie per le verifiche di tipo contabile e di propria competenza;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art 6 della L.241/90 e smi., il responsabile del procedimento è il Dr Marco Brogi Responsabile PO Supporto alle Partecipate e rapporti con la Corte dei Conti, della U.O.C. Affari Generali;



DI INCARICARE LA U.O.C. AFFARI GENERALI: di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale

DI TRASMETTERE il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Scartoni

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421" ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005", che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

1. l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui "Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore UOC Affari Generali avente ad oggetto: Approvazione Regolamento delle Attività di indirizzo e controllo delle società controllate e partecipate dell'azienda Usl Toscana Sud Est.

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

DI APPROVARE il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo delle Società Controllate e Partecipate dell'azienda UsI Toscana Sud Est, allegato, considerandolo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE MANDATO al Direttore UOC Affari Generali di trasmettere l'allegato regolamento alle società di cui l'azienda possiede partecipazioni;

DI DARE MANDATO al Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per i controlli e le verifiche relative alla prevenzione della corruzione e alle misure previste dalla legge 190/2012;

DI DARE MANDATO al Direttore dello Staff Aziendale e al Direttore Staff Sanitario per le verifiche sulla qualità e sullo standard dei servizi;

DI DARE MANDATO al Direttore Gestioni Economiche e Finanziarie per le verifiche di tipo contabile e di propria competenza;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art 6 della L.241/90 e smi., il responsabile del procedimento è il Dr Marco Brogi Responsabile PO Supporto alle Partecipate e rapporti con la Corte dei Conti, della U.O.C. Affari Generali;

DI INCARICARE LA U.O.C. AFFARI GENERALI :

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale

DI TRASMETTERE il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

**IL DIRETTORE GENERALE
ENRICO DESIDERI**

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Indice generale

Titolo Primo – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'	3
ART. 2 – OGGETTO	3
ART. 3 – SOGGETTI DESTINATARI	3
ART. 4 – PRINCIPI GENERALI	4

Titolo Secondo – SOCIETA' CONTROLLATE.

ART. 5 – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	4
ART. 6 – ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO	5
ART. 7 – MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	6
ART. 8 – SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.	6
ART. 9 - RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.	7
ART. 10 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA	8
ART. 11 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI	10
ART. 12 – SISTEMA DI CONTROLLI	11
ART. 13 – RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI E SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI.	11
ART. 14 – VERIFICA DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI	11
ART. 15 – RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI E SUI RISULTATI DELLA GESTIONE	11
ART. 16 – SISTEMA DI RILEVAZIONE INFORMATIVO	12
ART. 17 – SCHEDE DI REPORTING	12
ART. 18 – RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	13
ART. 19 – SANZIONI	13

Titolo terzo – ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE

ART. 20 – CONTROLLO SULLE ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE	13
ART. 21 – MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
ART. 22 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA	14
ART. 23 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI	16
ART. 24 – RESPONSABILITA' E STATUS DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	16

Titolo Quarto – SOCIETA' IN HOUSE

ART. 25 – SOCIETA' IN HOUSE	16
ART. 26 – REGIME SPECIALE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE.	18

Titolo Quinto – RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 27 – RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	18
--	----

Titolo Sesto – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	19
ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI	20

Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. L'Azienda USL Toscana Sud Est, di seguito denominata Azienda, in adesione alla progressiva sollecitazione normativa in materia di cui al D.Lgs. 175/2016, intende avviare un processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie da essa detenute, attraverso la costituzione di uno strumento di *governance* idoneo a realizzare il costante monitoraggio del sistema, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e coerenza con il perseguimento delle finalità pubbliche facenti capo al medesimo.

ART. 2 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, del D.Lgs. 39/2013, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 231/2001, del D.Lgs. 175/2016, della Legge 190/2014, della Legge 244/2007, della Legge 147/2013, del D.L. 95/2012, e del D.Lgs. 50/2016, le attività di presidio e controllo esercitate dall'Azienda sulle società da essa partecipate, direttamente o indirettamente, al fine di:
 - garantire il rispetto delle prescrizioni normative in materia;
 - soddisfare le esigenze informative sull'attività dei diversi soggetti preposti all'erogazione dei servizi di interesse generale, dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali all'azione amministrativa;
 - definire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di programmazione generale dell'attività societaria;
 - consentire l'organizzazione dei risultati complessivi dell'azienda e dei soggetti partecipati mediante la progressiva attuazione dei principi di bilancio consolidato.
2. Il presente Regolamento individua, inoltre, in modo organico e omogeneo i comportamenti dei rappresentanti dell'Azienda all'interno degli organi delle società partecipate e le diverse competenze facenti capo alle strutture e agli organi dell'Azienda nella gestione delle suddette società.

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate dell'Azienda le quali si distinguono in:
 - a) società di capitali controllate dall'Azienda;

- b) altre società partecipate.
2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. le società di capitali di cui l'Azienda dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Si definiscono, invece, partecipate le società nelle quali l'Azienda detiene una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n. 1 e 2, del codice civile.
 3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione a:
 - a) società di capitali non quotate controllate dall'Azienda;
 - b) altre società partecipate non quotate.

ART. 4 PRINCIPI GENERALI

1. Le società controllate dall'Azienda uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro Statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.
2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo Terzo del presente Regolamento.

Titolo Secondo SOCIETA' CONTROLLATE

ART. 5 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dall'Azienda assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

ART. 6

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO

1. I componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011.
5. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti dell'amministrazione controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
6. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
 - l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 - l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati

dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

7. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società.

ART. 7

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Ai fini della prevenzione della corruzione le misure introdotte dalla Legge 190/2012 si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.
2. A tal riguardo le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
3. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della normativa vigente, le società definiscono ed adottano un "Piano triennale per la prevenzione della corruzione" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

ART. 8

SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Le società controllate dall'Azienda adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa.
2. La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.Lgs. 39/2013.
3. All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 30/2013 e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del Decreto: art. 3, comma 1, lett. d), art. 6 e art. 7. Per i dirigenti si applica l'art. 3, comma 1, lett. c).

4. Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:
 - negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
 - i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
 - sia effettuata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
5. Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dall'Azienda, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte anche dall'Azienda medesima.
6. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della società.
7. Le scelte adottate dalle suddette società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto dall'art. 10.

ART. 9

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012.
2. Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Al Responsabile devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.
3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.
4. Gli organi di indirizzo della società nominano, di norma, come Responsabile per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

5. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il Responsabile potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.
6. Dall'espletamento dell'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.
7. In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché l'eventuale azione ex art. 2392 del codice civile per i danni cagionati alla società, le amministrazioni controllanti promuovono l'inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012 o il Piano triennale di prevenzione della corruzione.
8. E' compito delle amministrazioni controllanti vigilare sull'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società controllate. A tal fine le amministrazioni prevedono apposite misure, anche organizzative, all'interno dei propri piani di prevenzione della corruzione.

ART. 10 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche

amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013, oltre a quanto già previsto dall'art. 1, comma 34, della Legge 190/2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo.

2. E' onere delle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti o, ove presenti, con quelle vigilanti, indicare chiaramente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, quali attività rientrano fra quelle di «pubblico interesse regulate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» e quelle che, invece non lo sono. Le amministrazioni controllanti o quelle vigilanti – laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse - sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza.
3. Le società controllate adottano, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, un “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Piano sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Piano, come sopra anticipato, le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che quindi come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal D.Lgs. 33/2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse.
4. Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione “Società trasparente” in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.
5. In ogni caso, le società sono tenute a comunicare le informazioni di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 ai soci pubblici, così come gli amministratori societari comunicano i dati concernenti il proprio incarico, pena la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del medesimo decreto.
6. L'organo di indirizzo della società controllata provvede, inoltre, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012.
7. Le società controllate sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, D.Lgs. 33/2013) e a pubblicare, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

8. Le società controllate dall'Azienda realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento. Inseriscono l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, evidenziando per ciascuna di esse se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
9. Sulla pagina Internet istituzionale dovranno essere altresì pubblicati i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati.

ART. 11

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti delle società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 bis c.c. e ss. Ove lo statuto preveda il controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la società di revisione.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante una procedura ad evidenza pubblica.
3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
 - trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al socio Azienda;
 - si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
 - si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Azienda.
4. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle aziende controllate dell'Azienda, delle società da questa controllate. Il revisore non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate dall'Azienda nei due anni precedenti e successivi il conferimento dell'incarico.
5. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ART. 12
SISTEMA DI CONTROLLI

1. L'Azienda definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società controllate, non quotate in borsa, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quest'ultimo, entro il termine di legge, pubblica sul sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.
3. Per dare attuazione a quanto previsto l'Azienda definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, la programmazione strategica e budgetaria cui deve tendere la società e ne condivide le verifiche periodiche.

ART. 13
**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E
OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI E SUL MANTENIMENTO DEGLI
EQUILIBRI FINANZIARI**

1. Le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti di norma in concomitanza con la pubblicazione del bilancio.
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse.

ART. 14
**VERIFICA DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI
STRATEGICI E GESTIONALI**

1. Qualora, dalla valutazione della relazione prodotta dalla società controllata, emerga che la suddetta società si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Azienda, la stessa adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura aziendale, per l'individuazione delle opportune misure correttive.

ART. 15
**RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E
OBIETTIVI STRATEGICI E SUI RISULTATI DELLA GESTIONE**

1. Contestualmente alla chiusura dell'esercizio, le società predispongono una

relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali ivi compresi quelli di carattere economico. L'azienda con l'approvazione del proprio bilancio d'esercizio rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici delle società controllate.

ART. 16

SISTEMA DI RILEVAZIONE INFORMATIVO

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della *governance*, le società controllate garantiscono un adeguato flusso informativo all'azienda finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;
 - d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;
 - e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo sulle società, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.
3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, l'Azienda effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Azienda.
4. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

ART. 17

SCHEDE DI REPORTING

1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - dei rapporti economico finanziari;
 - della situazione contabile;
 - della situazione gestionale ed organizzativa;
 - dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
 - delle spese effettuate di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le

spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le spese per trasferte, le spese per autovetture;

- del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Azienda.

ART. 18 RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. La rilevazione della qualità dei servizi, qualora non sia contrattualizzata o soggetta a specifiche normative, viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dalle strutture dell'Azienda competenti per gli affidamenti dei servizi.

ART. 19 SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Azienda, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile.

Titolo Terzo ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE

ART. 20 CONTROLLO SULLE ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dall'Azienda rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'Azienda proprietaria, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016.
2. In considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della

corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa Legge 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti.

ART. 21

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nelle società a cui partecipano.
2. E' opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi come sopra definiti in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione. Le società in questione, in quanto rientranti fra gli enti regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), numero 2), del D.Lgs. 39/2013, sono tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare, dagli articoli 9 e 10.
3. Le società a partecipazione pubblica non di controllo restano quindi soggette al regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. 231/2001 e non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, potendo comunque individuare tale figura, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
4. Qualora le società non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, resta comunque ferma la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012.

ART. 22

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. In virtù dell'art. 1, comma 34, della Legge 190/2012 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge 190/2012, limitatamente «all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».
2. Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative a:
 - procedimenti amministrativi (art. 1, comma 15, Legge 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, comma 26);

- al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, comma 28);
 - ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, comma 15);
 - ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, comma 15);
 - alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, comma 16);
 - alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 50/2016 (art. 1, commi 16 e 32);
 - alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, comma 16);
 - ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, comma 16).
3. Esse rendono noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, comma 29).
 4. I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata "Società trasparente".
 5. Le società partecipate, diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, comma 3, del medesimo decreto.
 6. Le società partecipate realizzano, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet dell'Azienda, una propria pagina istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento.
 7. Sulla pagina istituzionale dovranno essere pubblicati i seguenti dati:
 - a) lo statuto della società;
 - b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
 - c) il contratto di servizio stipulato con l'Azienda;
 - d) l'elenco delle società partecipate;
 - e) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
 - f) gli indirizzi strategici delineati dall'Azienda.

8. Inoltre le società partecipate non sono tenute a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza né ad adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ma possono comunque provvedere in tal senso.

ART. 23

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI

1. L'Azienda richiede alla società partecipata che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare gli indirizzi strategici o gli obiettivi gestionali ad essa assegnati, tali da pregiudicare i complessivi equilibri di bilancio dell'Azienda stessa, l'adozione di apposita e motivata delibera per l'individuazione delle opportune misure correttive.

ART. 24

RESPONSABILITA' E STATUS DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. La gestione della società spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.
2. Con l'approvazione da parte dei soci del budget societario si autorizza, in tutto o in parte, l'esecuzione degli atti gestori ivi contemplati da parte degli amministratori.
3. L'Azienda, qualora ritenga che gli amministratori della società partecipata non abbiano rispettato o non stiano rispettando il programma di budget, ovvero non abbiano eseguito o non stiano eseguendo gli atti gestori in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea nelle materie di propria competenza, può richiedere l'immediata convocazione dell'organo assembleare affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.
4. Il mancato rispetto del programma di budget e/o delle deliberazioni assembleari può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori, fatta salva la produzione di idonei atti giustificativi.

Titolo Quarto SOCIETA' IN HOUSE

ART. 25 SOCIETA' IN HOUSE

1. Le società *in house* sono le società sulle quali l'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. Per

controllo analogo si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle società controllata. Per controllo analogo congiunto si intende, invece, la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati o se quest'ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di controllo, veto o influenza dominante sulla società controllata.
3. Le società *in house* possono prevedere alcune specifiche disposizioni, in deroga al codice civile:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società nel sistema di *governance* tradizionale (art. 2380 bis) e di amministrazione della società nel sistema di *governance* dualistico (art. 2409 novies);
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341 bis, primo comma, del codice civile.
4. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato derivi da compiti effettuati in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del decreto citato.
5. Tale irregolarità può essere sanata dalla società *in house* se:
 - entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti contrattuali di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti;
 - nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'art. 4 del decreto. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

6. Tali società sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 192 del medesimo decreto.

ART. 26

REGIME SPECIALE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, contiene il recepimento della nuova disciplina in materia di "*in house providing*" dettata dalle Direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.
2. L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede l'istituzione presso l'A.N.A.C. dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "*in house*". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'A.N.A.C. e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati.
3. Fermo restando quanto stabilito con comunicato del Presidente A.N.A.C. del 3 agosto 2016, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "*in house*", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dei soggetti "*in house*", avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Titolo Quinto

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 27

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

1. L'Azienda effettua annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, l'Azienda rilevi il maturarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 114/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'Azienda approva una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmette alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del sopra citato decreto.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. La mancata adozione degli atti di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000 a un massimo di Euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti. Si applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 175/2016.

Titolo Sesto

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto stesso.
2. Si applicano, laddove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui al comma 6, articolo 26, del D.Lgs. 175/2016.

ART. 29
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della delibera di approvazione.